

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1842

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA** e **PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1995

—————

Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione del disegno di legge governativo in tema di concorsi universitari (atto Senato n. 1629) ha riaperto il dibattito tra docenti ed esperti sulla problematica relativa alla docenza universitaria.

In linea generale, il nuovo sistema concorsuale proposto dal ministro Salvini (idoneità nazionale e chiamata degli idonei da parte delle facoltà universitarie) appare accettabile salvo alcune incongruenze che saranno sicuramente eliminate in sede di lavori parlamentari, come, per esempio, lo sbarramento per impedire ai concorrenti di presentarsi a più di quattro tornate concorsuali nella vita.

Dove però il provvedimento suscita notevoli perplessità è riguardo al mantenimento dell'accesso alla prima fascia di docenza (professori ordinari) unicamente mediante concorsi pubblici nazionali. Si propongono, pertanto, norme integrative al disegno di legge ministeriale finalizzate a dare vita ad un duplice meccanismo per l'accesso alla qualifica di professore di prima fascia (ordinario).

Fermi restando, infatti, i meccanismi concorsuali nazionali per l'accesso alla fascia di professore associato e a quella di professore ordinario e le verifiche periodiche sulla produttività scientifica di tutti i professori di ruolo, attualmente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si propone che i professori associati, dopo avere maturato dodici anni di anzianità giuridica nel ruolo, transitorio nella prima fascia di docenza. In tal modo, sarebbe possibile conseguire la qualifica di professore ordinario sia mediante le normali procedure concorsuali, sia mediante il requisito dell'anzianità di servizio,

così come è oggi previsto per la progressione in carriera dei magistrati ordinari e amministrativi.

Appare, infatti, indiscutibile che «Finora il professore associato ha svolto lo stesso ruolo dell'ordinario, con la sola differenza di non potere essere eletto rettore o preside» e che tale «sistema baronale non può continuare a sussistere» (così l'onorevole professore Stefano Podestà, in *La Repubblica* 6 agosto 1994, p. 4).

Tali argomentazioni trovano puntuale riscontro nelle vigenti leggi universitarie, e precisamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e nella legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ed invero, l'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede «la unitarietà della funzione docente», svolta dai professori di ruolo delle due fasce e la loro «uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca», e il successivo articolo 22 statuisce che «Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari...». Ed ancora, l'articolo 12 della legge n. 341 del 1990 disciplina in modo identico l'attività «di docenza» svolta dai professori di ruolo (associati e ordinari).

L'unico elemento di distinzione tra le due figure di professori di ruolo è, infatti, legato alla riserva ai professori ordinari a regime di tempo pieno dell'elettorato passivo ad alcune cariche elencate dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Trattasi però di compiti fondamentalmente amministrativi, che non differenziano l'unica effettiva e identica funzione docente (scientifica e didattica), propria dei professori ordinari e associati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ferme restando le norme relative ai concorsi per professore universitario di ruolo di prima fascia, i professori associati, con dodici anni di anzianità giuridica nel ruolo, sono inquadrati con decreto del Rettore nella prima fascia di docenza presso la sede universitaria di appartenenza. A tal fine, le università trasformano il posto di ruolo di seconda fascia in posto di ruolo di prima fascia.

2. I professori associati in servizio, che non abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti di cui al comma 1, maturano il diritto all'inquadramento nella prima fascia all'atto del raggiungimento di dodici anni di anzianità giuridica nel ruolo.

3. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori di seconda fascia nella prima fascia secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo delle singole università, possono essere coperti, su richiesta degli atenei, utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

4. È abrogato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

